



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DECRETO N. 12 DEL 27.02.2018

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Disposizioni relative all'attività istruttoria dei progetti parte seconda redatti ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013. Ulteriori disposizioni.

Visto il d.l. 28 aprile 2009, n. 39 rubricato "*interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori interventi urgenti di protezione civile*";

Visto il d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con cui sono state adottate le misure urgenti per la chiusura della gestione dell'emergenza determinatasi nella Regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati;

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto l'art. 67 ter, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, nell'ambito delle funzioni attribuitegli, ha stabilito che gli Uffici speciali forniscono l'assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata e ne promuovono la qualità, prevedendo, in particolare, che gli Uffici curino, altresì, "*l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati... omissis ...*";

Vista l'Intesa del 7 agosto 2012 raggiunta tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, il Ministro per la coesione territoriale, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Provincia dell'Aquila, il Sindaco del Comune dell'Aquila, la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 ter, d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Visto il D.P.C.M. 4 febbraio 2013 che disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto l'art. 2, comma 2, D.P.C.M. 4 febbraio 2013 "Il riconoscimento dei contributi é regolato dalle disposizioni previste dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ... omissis ... nonché dal presente decreto e dai successivi atti adottati dall'Ufficio speciale per la ricostruzione competente sulla città dell'Aquila e dall'Ufficio speciale per gli altri Comuni del cratere ";

Visto l'art. 4, comma 10, D.P.C.M. 4 febbraio 2013 che prevede l'articolazione del progetto di riparazione con miglioramento sismico / ricostruzione in due parti,

Visti i decreti attuativi dell'Ufficio speciale ricostruzione della città di L'Aquila 21.01.2013, n. 1 e 28.10.2013, n. 3 ed i successivi dispositivi che disciplinano la procedura relativa al progetto parte prima in attuazione del citato art. 4, comma 10, D.P.C.M. 4 febbraio 2013,

Vista la determinazione dell'Ufficio speciale 30 maggio 2016, n. 222 "Aggiornamento delle procedure di istruttoria dei progetti parte prima e parte seconda redatti ai sensi del D.P.C.M. 4 febbraio 2013";

Vista la determinazione dell'Ufficio speciale 13 luglio 2016, n. 278 "Aggiornamento delle procedure di istruttoria dei progetti parte seconda";

Vista la determinazione dell'Ufficio speciale 29 ottobre 2013, n. 194 e le successive disposizioni che regolano la redazione dei progetti parte seconda;

Considerato che l'iter tecnico-amministrativo del progetto parte prima si conclude con un parere dell'Ufficio speciale nel quale si definisce il contributo massimo ammissibile per riparazione con miglioramento sismico / ricostruzione dei fabbricati danneggiati dal sisma del 2009;

Considerato che l'esperienza maturata dalle risorse dall'Ufficio dalla sua costituzione ad oggi ha permesso di identificare ed apportare diversi miglioramenti procedurali alle procedure di istruttoria;

Considerato che, quanto alle procedure di istruttoria dei progetti di parte seconda, è emersa a necessità di semplificare l'esame di progetti relativi a interventi di minore entità, mediante l'istituzione di una specifica procedura semplificata;

Considerato che le procedure di istruttoria dei progetti parte seconda, sulla scorta del contributo massimo ammissibile definito a conclusione dell'iter tecnico-amministrativo del progetto parte prima, sono essenzialmente volte ad accertare che gli interventi previsti siano in linea con le prescrizioni contenute nei Piani di Ricostruzione per L'Aquila e Frazioni e, ove ricorra il caso, con l'Intesa ai fini dell'attestazione di particolare interesse paesaggistico, stipulata tra la Soprintendenza



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Abruzzo ed il Comune di L'Aquila” e con le “Linee guida per la valutazione e la riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale” nel rispetto dei livelli di sicurezza sismica indicati all’art. 4, comma 8, D.P.C.M. 4 febbraio 2013;

Ritenuto a tal fine che, per i progetti ricadenti nella procedura semplificata in corso di istituzione, l’attività dell’Ufficio può essere inoltre validamente svolta tramite la strutturazione di controlli in cantiere di tipo sistematico e puntuale, che consentano di verificare il rispetto del sopra richiamato accertamento, trattandosi di interventi di minore entità;

Visto il Decreto attuativo USRA n. 11 del 15 novembre 2017, con il quale si è provveduto a regolamentare la procedura semplificata di che trattasi;

Preso atto che il comma 3 dell’art. 3 così precisa: *“In caso di esito positivo della procedura di accettazione di cui al primo comma, tale da poter considerare i progetti ammissibili alla procedura semplificata – in quanto completi della documentazione richiesta e ritenuta idonea a tal fine – nella prima settimana di ogni mese, si procede all’estrazione del campione di cui al successivo art. 4.”*

Rilevato che, al fine di garantire tempestività nella procedura di estrazione, senza aggravare le attività dell’ufficio, si è ritenuto opportuno predisporre una procedura automatica di estrazione collegata al sistema informatico di acquisizione delle pratiche, in modo da fornire un riscontro immediato nel merito all’atto dell’accettazione al front – office.

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della Città di L'Aquila

DECRETA

Articolo 1

Modifiche degli artt. 1, 3 e 4 del Decreto attuativo USRA n. 11 del 15 novembre 2017.

Al comma 2 dell’art. 1, terzo capoverso, la frase *“Importo lavori”* viene sostituita dalla frase *“Importo lavori totale”*.

Il comma 2 dell’art. 3 viene sostituito integralmente dal seguente: *“I progetti parte seconda, per i quali viene applicata la procedura semplificata, individuati come al precedente art. 1, vengono presentati allo sportello front office di accettazione delle pratiche.”*

Il comma 3 viene sostituito integralmente dal seguente: *“Al momento della presentazione del progetto parte seconda, che rientra in quelli individuati come al precedente art. 1, viene attivata una procedura automatica di estrazione collegata al sistema informatico di acquisizione delle pratiche, in modo da dare un immediato riscontro al soggetto preposto alla consegna in merito all’esito dell’estrazione.”*

Il comma 4 viene sostituito integralmente dal seguente: *“I progetti parte seconda non estratti vengono sottoposti ad un controllo di completezza formale che, nel caso di riscontrate carenze, può*



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

determinare una fase interlocutoria speditiva, finalizzata a colmare e/o chiarire le carenze riscontrate tramite il supporto del richiedente e/o dei tecnici progettisti.”.

Dopo il comma 4 viene inserito il seguente nuovo comma: “*A seguito della favorevole conclusione del controllo, di cui al comma precedente, viene inviata ai competenti Uffici del Comune di L'Aquila ed ai soggetti interessati una specifica comunicazione con l'indicazione degli importi ammessi per la riparazione con miglioramento sismico / ricostruzione.”.*

Al comma 1 dell'art. 4 la frase “*Sul campione del 5%”* viene sostituita dalla frase “*Sul campione di almeno il 5%”.*

Articolo 2

Controlli sulla fase transitoria

Per i progetti parte seconda, individuati ai sensi dell'art. 1 del Decreto USRA n. 11 e presentati alla data della presente disposizione, viene effettuata una specifica estrazione, tramite la procedura automatica di estrazione collegata al sistema informatico di acquisizione delle pratiche, in modo da garantire il controllo previsto dall'art. 4 del Decreto USRA n. 11.

Articolo 3

Disposizioni di modifica dell'attività istruttoria

Si approva il modello aggiornato delle autocertificazioni/asseverazioni indicate come allegati 1a e 1b del Decreto USRA n. 11.

Articolo 6

Disposizioni finali

Il presente Decreto viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città di L'Aquila.

Il titolare dell'Ufficio speciale
per la ricostruzione della città di L'Aquila
Ing. Raniero Fabrizi

